

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 53

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Imposta municipale propria. Determinazione aliquote 2020

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica ordinaria di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
FERRERO ALESSANDRO	Vice Sindaco	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
SERRA JLENIA	Consigliere	Sì
GIRAUDO ENZO	Consigliere	Sì
CHESTA MATTEO	Consigliere	Sì
TRIPODI MATTIA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
RE MAURO	Consigliere	Sì
Tortalla Danilo	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **ROSSI Dott.ssa Fulvia** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2012;

VISTI l'art. 56 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27, l'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16 così come convertito con modifiche dalla L. 26/04/2012 n. 44, l'art. 4 del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012 n. 213, l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228, l'art. 10 c. 4 del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito dalla Legge 06/06/2013 n. 64, il D.L. 21/05/2013 n. 54 convertito dalla Legge 18/07/2013 n. 85, gli artt. 2 e 2 bis del D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla Legge 28/10/2013 n. 124, l'art. 1 del D.L. 30/11/2013 N. 133 convertito dalla Legge 29/01/2014 n. 5, l'art. 1 commi 707 e 708 e dal 722 al 727 della Legge 27/12/2013 n. 147, l'art. 9 bis del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito dalla Legge 23/05/2014 n. 80, l'art. 1 del D.L. 24/01/2015 n. 4 e l'art. 1 commi 10,13,15,21 e 53 della Legge 28/12/2015 n. 208 che introducono ulteriori disposizioni e definizioni in merito alla applicazione della predetta imposta;

VISTI in particolare da ultimo i commi 639 e 640 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 che istituiscono l' Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dalla predetta imposta IMU di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI, a carico del possessore ed utilizzatore dell'immobile) e nella tassa sui rifiuti (TARI, a carico dell'utilizzatore);

VISTI altresì i D.M. in data 30/10/2014, 26/06/2014 e 19/11/2012 n. 200 che integrano le precitate disposizioni di legge relativamente al modello di dichiarazione dell'imposta ed alle modalità e procedure per l'applicazione proporzionale dell'esenzione per le unità immobiliari utilizzate da enti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del DPR 917/1986;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già stata disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la predetta imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell' IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Dlvo 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel Dlvo 31 dicembre 1992 n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9 comma 7 del Dlvo 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10 comma 6.11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.lvo 504/92, istitutivo dell'ICI, in ordine alla

gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

TENUTO CONTO che ulteriori disposizioni e precisazioni a tale riguardo sono dettate dai commi 690/703 dell'art. 1 della precisata Legge 147/2013 e da ultimo dai commi 10/53 dell'art. 1 della richiamata Legge 208/2015;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6 del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011 e smi, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base a 0,30 punti percentuali".

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali" ed il comma dello stesso D.L. prevede che con decorrenza 01/01/2014 l'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principali e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità e per le relative pertinenze " si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

EVIDENZIATO che il comma 2 dell'art. 13 del precitato D.L. 201/2011 ed il comma 13 dell'art. 1 della Legge 208/2015 prevedono che dal 01/01/2016 (in buona parte già dal 01/01/2014) l'imposta non si applichi:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze o destinate a studenti universitari soci assegnatari indipendentemente dalla residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché al Corpo Vigili del Fuoco ed alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica;

DATO ATTO che il comma 12 quinquies dell'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16 prevede che, ai soli fini IMU, "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" si intenda "in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

TENUTO CONTO che il comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che dal 01/01/2014 siano esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione della legge 26 febbraio 1994 n. 133, prima assoggettati all'aliquota del 0,2% riducibile fino al 0,1 per cento (comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011), salvo l'esenzione totale dall'imposta di tali fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, prevista dall'articolo 9 comma 8 del Dlgs 23/2011;

VISTO l'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 il quale prevede con decorrenza dal 01/01/2016 che l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, prevista dall'art. 7 comma 1 lettera h del Dlgs 504/1992 sia applicabile ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, ex art. 1 D.lgs. 99/2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;

TENUTO CONTO che con la precitata legge 208/2015 (art.1 comma 10) è stato riportato a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;

DATO ATTO che questo Comune è stato classificato dall'ISTAT tra quelli interamente montani;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RIMARCATO che il comma 380 lett. f dell'art. 1 della Legge 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

TENUTO CONTO che lo stesso articolo di legge sopprime ogni altra riserva allo Stato dell'imposta in questione (lettera a) e mantiene la possibilità da parte dei comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali la predetta aliquota standard dello 0,76% sugli immobili di categoria catastale "D" (lettera g);

RILEVATO altresì che le maggiori entrate per il Comune derivanti da tali ultime disposizioni sono confluite e confluiranno interamente nel fondo statale di solidarietà comunale previsto alla lett. "b" del precitato articolo di legge;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno garantire l'equilibrio del bilancio comunale, non comportando conteggio ai fini della determinazione del predetto fondo di solidarietà;

DATO ATTO che in particolare ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011 può essere considerata "direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

RITENUTO, come già per l'ICI, di assimilare alle abitazioni principali con le stesse detrazioni:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ALTRESI' ATTO che lo stesso art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 prevede che con decorrenza dall' 01/01/2015 venga considerata abitazione principale esclusivamente una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini non residenti ed iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, e non locata o data in comodato d'uso;

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'art. 59, comma 1, lett. d) lett. e) e lett. h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili";

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che prevede una riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 ed A/9) concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale tra ascendenti e discendenti di 1° grado, a condizione che il contratto d'uso sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune ove è ubicato l'immobile (è ammesso il possesso di un ulteriore immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune, purchè non di categoria A/1, A/8 od A/9);

TENUTO CONTO che lo stesso art.1 della Legge 208/2015 ha introdotto ulteriori innovazioni in materia di IMU in particolare per gli immobili locati a canone concordato (aliquota ridotta al 75%, comma 53) e per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (comma 21);

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52 comma 2 D.lvo 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13 commi 13 bis e 15 D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che per quanto riguarda specificatamente l'IMU tale comunicazione, affinché le relative aliquote possano essere applicate sin dall'anno di competenza, deve essere effettuata in via telematica entro il 14 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlvo 446/97;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con efficacia dal 1° gennaio 2014, con deliberazione del C.C. n.30 del 22/08/2014 ed aggiornato per le nuove esenzioni ed agevolazioni introdotte dal 2016 relativamente all'IMU con deliberazione di questo Consiglio n. 7 in data 28/04/2016, n. 40 del 20/11/2017 n. 10 del 27/03/2018 e n. 46 del 28/12/2018;

CONSIDERATO che per ottenere un'entrata a titolo di IMU, al netto della quota da riversare allo Stato a finanziamento del precitato fondo di solidarietà, sufficiente a garantire i necessari equilibri di bilancio, possono essere confermate le aliquote già vigenti dal 2015, oltre naturalmente all'applicazione delle predette nuove disposizioni di legge;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2018 n. 205 ha sospeso anche per il 2018 l'efficacia di provvedimenti degli enti locali di aumento di tributi ed addizionali già stabilita per il 2016 e 2017 dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 42 della Legge 11/12/2016 n. 232; misura per altro non prevista nel testo di disegno di legge finanziaria 2019;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che definisce al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e delle tariffe dei relativi tributi; termine di cui è prevista un differimento al 28/02/2019 da parte del Ministero dell'Interno;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale la presente proposta di applicazione di aliquota di imposta;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri e l'attestazione di regolarità tecnica e contabile in merito al provvedimento in esame, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 2 voti di astensione (i consiglieri di minoranza Girauo R. e Re M.) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire per l'annualità 2020 le seguenti aliquote da applicare all' Imposta Municipale propria:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40%
Tutti i rimanenti immobili non assimilabili all'abitazione principale	0,89%
Immobili locati a canone concordato (fattispecie al momento non applicabile in questo Comune)	0,67%

- 3) di assimilare all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dell'art. 6 del Regolamento Comunale, gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- 4) di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29/12/2017 sono stati da ultimo fissati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento dell'imposta;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione di adozione e le relative aliquote entreranno in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, con decorrenza dall'01/01/2020;
- 6) di includere il presente provvedimento tra gli allegati del Bilancio di Previsione 2019;
- 7) Di dare atto che responsabile dell'imposta in questione è la Sig.ra ARNEODO Patrizia responsabile dell'area finanziaria;
- 8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dipart. Delle Finanze entro il termine e con le modalità di cui all'art. 52 comma 2 del D.lgs 446/1997 e dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. 801/2011 convertito nella legge 2014/2011 e smi;
- 9) Di dare ampia diffusione al presente provvedimento tramite l'inserimento nell'apposita sezione della voce "Amministrazione trasparente" del sito web comunale.
- 10) di dichiarare con successiva e separata votazione unanime e favorevole il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI Dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15/01/2020** al **30/01/2020** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **15/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **15/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI Dott.ssa Fulvia

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2019

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI Dott.ssa Fulvia
